

COMUNE DI CASTELLABATE



**REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

approvato con delibera di Consiglio Comunale


nr. 20 del 18.07.2012

Testo definitivo così come emendato dal Consiglio Comunale

(in grassetto il testo emendato)

**Redazione a cura del
Responsabile area IX – Antonio Passaro**

Anno 2012





Comune di Castellabate
Provincia di Salerno
P.zza Lucia fraz. S. Maria
Castellabate

Regolamento per lo svolgimento delle
manifestazioni temporanee
(testo definitivo così come emendato
in Consiglio Comunale)

Redazione a cura del
Responsabile Ara IX
Antonio Passaro

Area Operativa IX
Attività Produttive

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto	7	Obblighi a carico degli organizzatori
2	Caratteristiche delle manifestazioni temporanee e periodi consentiti	8	Adempimenti igienico sanitari e ulteriori adempimenti
3	Orari	9	Istanza
4	Calendario delle manifestazioni	10	Aree pubbliche utilizzabili per lo svolgimento delle manifestazioni
5	Condizioni per l'inserimento nel calendario delle manifestazioni	11	Revoca
6	Criteri di priorità per l'inserimento nel calendario	12	Sanzioni
		13	Norme transitorie e finali



ART. 1 - OGGETTO

1. Per manifestazioni temporanee, nel proseguo dette “manifestazioni” si intendono le sagre, le feste di piazza e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago nonché somministrazione di alimenti e bevande, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.
2. Lo svolgimento delle manifestazioni e la conseguente occupazione di area pubblica è consentita ad associazioni, enti, comitati, ecc., senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata da notaio e/o registrata. Non è consentito ai singoli privati l’effettuazione di manifestazioni di cui al comma 1.
3. Nell’organizzazione delle manifestazioni debbono in ogni caso essere rispettate le vigenti norme in materia igienico-sanitarie, di sicurezza e TULPS.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E PERIODI CONSENTITI

1. Affinché possa essere autorizzato lo svolgimento della manifestazione, e consentire contemporaneamente l’occupazione del suolo pubblico, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
 - la manifestazione deve avere come motivo trainante dell’evento la promozione di un prodotto e/o piatto tipico locale nonché la promozione del territorio del Comune di Castellabate;
 - il monte giorni complessivi, per ogni singolo soggetto proponente, per le singole manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a giorni due **nel periodo 1° luglio – 31 agosto** con la precisazione che ogni singola manifestazione deve avere una durata massima di giorni uno. **Per il periodo dal 1° settembre al 30 giugno, in caso di meritevolezza dell’iniziativa, la manifestazione può avere la durata di due giorni consecutivi. In ogni caso, sia per il periodo 1 luglio – 31 agosto che per il periodo 1° settembre 30 giugno, lo stesso soggetto non può organizzare più di una manifestazione se non sono decorsi giorni trenta dall’ultimo proprio evento.** Detti limiti possono essere annualmente aggiornati con delibera di Giunta Comunale in concomitanza con l’approvazione del calendario previsto dal successivo art. 4.
2. Non sono consentite manifestazioni concomitanti tra loro (sia in ordine a date che località di svolgimento) o con altre manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune o tradizionalmente ricorrenti quali festività patronali e/o simili.
3. In caso di avverse condizioni meteorologiche, o di oggettiva impossibilità sopravvenuta, è consentito il recupero del giorno non utilizzato entro i successivi sette giorni purché non si vada ad intaccare o a recar danno ad altro tipo di manifestazione. È fatta salva la possibilità di rinuncia allo svolgimento della manifestazione da parte del legale rappresentante dell’organizzazione da comunicare al comune di Castellabate.



ART. 3 - ORARI

1. L'orario di svolgimento delle manifestazioni è determinato come segue:
 - dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno: inizio ore 20.00 - termine entro le ore 24.00;
 - restante periodo dell'anno: inizio ore 19.00 - termine entro le ore 23.00.
2. L'orario deve essere dichiarato nella richiesta e sarà soggetto a valutazione dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia della manifestazione e sue modalità di svolgimento. Resta comunque impregiudicato il potere del sindaco di stabilire orari diversi per lo svolgimento delle manifestazioni o di singola manifestazione.
3. L'interruzione delle attività di trattenimento in corso (musica, spettacoli vari, ecc.) e l'interruzione della somministrazione, mediante chiusura al pubblico degli stand gastronomici, deve avvenire entro gli orari di cui al comma 1 del presente articolo o nel rispetto dei limiti fissati dalle ordinanze sindacali.

ART. 4 – CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale stila annualmente un calendario delle manifestazioni da effettuarsi sul territorio, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento e per darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico.
2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento che intendono effettuare manifestazioni di cui all'art. 1, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno presentano, a firma del legale rappresentante/presidente dell'associazione interessata, richiesta di inclusione nel calendario con unito programma e descrizione di tutti gli eventi che si intendono realizzare.
3. Le istanze presentate oltre il termine del 31 gennaio non sono ammissibili al calendario, e di conseguenza le manifestazioni non potranno svolgersi anche se vi fossero periodi liberi.
4. **Il calendario delle manifestazioni è approvato annualmente dalla Giunta Comunale.** L'inserimento nel calendario comunale annuale è atto propedeutico all'autorizzazione e senza l'inserimento nel calendario la manifestazione non può essere autorizzata. Nella delibera di Giunta Comunale di approvazione del calendario verranno individuate quelle manifestazioni cui sarà concesso il patrocinio morale e **quelle per le quali è prevista la durata massima di due giorni consecutivi.**
5. L'inserimento della manifestazione nel calendario costituisce mero atto di programmazione delle attività da svolgersi e non esonera in alcun modo la presentazione dell'istanza di cui al successivo art. 9 o l'inoltro delle dovute comunicazioni per ottenere nulla osta, permessi, licenze e né esclude l'adempimento di quanto indicato ai successivi articoli.

ART. 5 - CONDIZIONI PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

1. Per l'inserimento nel calendario comunale annuale devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:



- a) **per il solo svolgimento delle sagre** il soggetto organizzatore deve appartenere esclusivamente ad associazioni ricreative, culturali, sportive, del volontariato, iscritte all'albo comunale, o da organizzazioni politiche, sindacali, religiose stabilmente presenti e radicate nel territorio comunale;
 - b) le manifestazioni non possono avere un fine di lucro e i fondi raccolti devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti promotori o alla beneficenza.
2. Ogni soggetto promotore deve avvalersi, per l'organizzazione della manifestazione, di personale iscritto all'associazione promotrice e non è ammessa la concessione in gestione delle manifestazioni in forma di accordo tra le associazioni.
 3. I soggetti organizzatori sono invitati a concordare tra loro - preventivamente alla presentazione delle singole istanze di inclusione - il calendario degli eventi al fine di evitare sovrapposizioni di date.

ART. 6 - CRITERI DI PRIORITÀ PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO

1. Al fine dell'inserimento nel calendario le istanze di inclusione verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che presentino sovrapposizioni di date verrà accordata la preferenza al soggetto promotore che avrà realizzato il maggior numero di manifestazioni autorizzate nel comune di Castellabate come da dichiarazione resa dall'interessato nell'istanza di cui al successivo art. 8. In caso di ulteriore parità si farà riferimento all'ordine di presentazione al protocollo generale dell'ente.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente ed esclusivamente a carico dell'organizzatore e non può comportare aggravio di carattere economico alle erario comunale.
2. Per lo svolgimento delle manifestazioni su aree pubbliche è comunque dovuto il pagamento della TARSU, il cui importo, per ogni giorno di manifestazione, viene stabilito, in modo forfetario, in euro 150,00. Tale importo è dovuto anche in caso di concessione di patrocinio morale da parte del Comune di Castellabate. La tariffa potrà essere rivista annualmente con delibera di Giunta Comunale.
3. Per lo svolgimento delle manifestazioni su aree pubbliche, con esclusione di quelle che otterranno il patrocinio morale del Comune, dovrà effettuarsi il pagamento della COSAP secondo gli importi e le modalità fissate dal regolamento di occupazione suolo pubblico.
4. Resta a carico dell'organizzazione la predisposizione di idonei contenitori in numero sufficiente all'affluenza stimata, per assicurare la raccolta differenziata. Dovrà pertanto esser assicurato il rispetto delle vigenti ordinanze in materia di gestione dei rifiuti. Dovranno esser utilizzati principalmente piatti, bicchieri, posate in materiale riutilizzabile (vetro, ceramica, acciaio, ecc.) e tovaglie e tovaglioli in stoffa. Qualora non



fosse possibile utilizzare i predetti materiali, è fatto obbligo utilizzare materiali compostabili, monouso plastico biodegradabile e carta riciclata.

5. Le spese e l'approvvigionamento di luce, gas ed acqua e quanto altro necessario sono a totale carico dell'organizzazione.
6. Il soggetto organizzatore, nel corso dello svolgimento della manifestazione, non deve provocare danni alla proprietà comunale.
7. È a carico dell'organizzatore ogni adempimento in materia di TULPS. In ogni caso non deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

ART. 8 – ADEMPIMENTI IGIENICO SANITARI E ULTERIORI ADEMPIMENTI

1. La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni è subordinata all'adempimento della normativa in materia igienico sanitaria nonché al rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 852/04 e dalle circolari ASL territorialmente competente.
2. Le manifestazioni temporanee devono essere inoltre autorizzate a norma dell'art. 68 T.U.L.P.S. qualora siano programmate attività di pubblico spettacolo. Dovrà altresì essere acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
4. Oltre agli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 si dovrà assicurare quanto previsto al successivo art. 9.

ART. 9 - ISTANZA

1. Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 8, è fatto obbligo al soggetto organizzatore di presentare, pena l'inammissibilità, apposita istanza secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio.
2. Tale istanza dovrà essere presentata tassativamente 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della sagra sotto pena di inammissibilità.
3. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) dati anagrafici completi del soggetto organizzatore quale legale rappresentante/presidente dell'associazione, comitato, ecc. il quale sarà l'unico soggetto responsabile della manifestazione temporanea ed unico referente per l'Amministrazione comunale per ogni diffida, comunicazione e obbligo;
 - b) ragione sociale dell'associazione, ente, comitato, ecc., codice fiscale e P.Iva se prevista;
 - c) descrizione dettagliata delle attività da svolgere (somministrazione, pubblico spettacolo, occupazione suolo pubblico) con allegato il programma delle attività da svolgere così come approvato dalla Giunta Comunale;
 - d) denominazione, data e luogo della manifestazione;
 - e) dichiarazione di impegno ad adempiere agli obblighi di cui al precedente art. 8;
 - f) estremi del nulla osta SIAE ove richiesto;
 - g) documentazione, ove prevista in relazione alle attività da svolgere, relativa alla prevenzione incendi;
 - h) autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o estremi della richiesta di occupazione di suolo pubblico;



- i) autodichiarazione circa il rispetto della normativa di sicurezza ed agibilità nonché dichiarazione di un tecnico abilitato relativa al corretto montaggio delle strutture;
 - j) previsione circa la possibile affluenza del pubblico;
 - k) ricevuta del pagamento della cifra forfettaria di TARSU;
 - l) individuazione dell'area e delle strade da utilizzarsi per la manifestazione e delle aree di sosta per i frequentatori con allegata planimetria che ne individui l'area da occupare;
 - m) certificazione di conformità degli impianti elettrici e del gas e/o altri impiegati;
4. Ove sia previsto lo svolgimento di attività che comportino autorizzazioni ai sensi dell'art. 68 e 80 TULPS dovrà esser allegata l'ulteriore documentazione prevista ai sensi di legge che permetta l'esame da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. In tal caso l'istanza dovrà esser presentata entro i termini stabiliti dalle circolari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

ART. 10 - AREE PUBBLICHE UTILIZZABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

1. Gli spazi e le aree occupate per lo svolgimento delle manifestazioni non devono comportare limitazioni alla sicurezza o ai mezzi di soccorso e non devono interferire con le direttrici di traffico delle zone limitrofe alla manifestazione.
2. È fatto obbligo agli organizzatori di indicare oltre alle aree in cui si svolgerà la manifestazione anche gli spazi di sosta per i veicoli dei frequentatori da reperire in relazione all'affluenza stimata. Le aree adibite a sosta dovranno essere organizzate da personale facente capo all'organizzazione, muniti di appositi segni identificativi della loro funzione.
3. La scelta delle aree individuate ai precedenti commi 1 e 2 è sottoposta al vaglio del Comando Polizia Municipale che esprimerà, motivatamente, il suo giudizio sulla idoneità dell'area prospettata prima della data di inizio della manifestazione adottando, eventualmente, le opportune ordinanze a disciplina del traffico.

ART. 11 - REVOCA

1. Fatta salva la competenza delle Autorità superiori, il Sindaco con ordinanza motivata può, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene, impedirne lo svolgimento o sospendere ogni manifestazione disponendo lo sgombero immediato dell'area.

ART. 12 - SANZIONI

1. Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, in luogo pubblico chiuso o aperto o esposto al pubblico, dia spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi natura, sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 666 del codice penale. Le violazioni relative alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico sono punite ai sensi dell'art. 10 della legge quadro sull'inquinamento acustico 22.10.95 n. 447.
2. In via residuale, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non espressamente sanzionate da specifiche disposizioni di legge sono soggette alla



sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 da applicarsi con le modalità di cui alla Legge 689/91.

3. Tutte le sanzioni indicate nel presente regolamento si applicheranno in via principale al rappresentante legale dell'ente e/o associazione organizzatore della manifestazione salva la possibilità di individuare l'obbligato in solido ai sensi della L. 689/91.
4. Sono preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle norme del presente regolamento le Autorità competenti ai sensi della vigente legislazione.

ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per il solo anno 2012 le domande di ammissione al calendario di cui al comma 2 e 3 dell'art. 4 dovranno essere presentate, in conformità al presente regolamento, entro 15 giorni dall'esecutività del presente regolamento per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale. Le istanze già inoltrate devono essere integrate in relazione alle previsioni del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga tutte le disposizioni comunali in contrasto con lo stesso.